



**BANDO
PER IL SOSTEGNO FINANZIARIO
PER LA PARTECIPAZIONE A MOSTRE E FIERE ESTERE
ANNO 2011**

Il presente regolamento vige in regime “de minimis”

Bando aperto dall'11 Febbraio 2011

**TITOLO I
CARATTERISTICHE DEL CONTRIBUTO**

Articolo 1 – Premessa.

1. Nel quadro delle proprie iniziative istituzionali per promuovere la competitività delle imprese e del territorio, la Camera di Commercio di Pisa, intende favorire i processi di internazionalizzazione, incentivando, attraverso il sostegno finanziario, la partecipazione delle imprese a fiere e mostre estere.

2. I contributi oggetto del presente bando sono concessi secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande in base alla disponibilità del bilancio camerale, fino ad esaurimento fondi.

Articolo 2 – Soggetti beneficiari e requisiti di ammissione

1. Sono ammesse ai contributi del presente bando le piccole e medie imprese, loro cooperative e consorzi, ad eccezione delle imprese *del settore servizi*, che, al momento della presentazione della domanda:

- abbiano sede legale e/o unità locale nella provincia di Pisa e siano attive alla data di presentazione della domanda;
- siano iscritte al Registro Imprese ed in regola con la denuncia di inizio attività al Rea della Camera di Commercio Pisa
- rientrino nella definizione di piccola e media impresa di cui alla Raccomandazione 2003/361/CE del 6 Maggio 2003 relativa alla nuova definizione delle microimprese, piccole e medie imprese, recepita a livello nazionale con D.M. del 18 Aprile 2005 (G.U. n. 238 del 12.10.2005);
- siano in regola con il pagamento del diritto annuale;
- non siano soggette o abbiano in corso procedure di amministrazione controllata, concordato preventivo, fallimento o liquidazione.

I soggetti beneficiari non dovranno inoltre aver conseguito o conseguire, per il tramite del presente bando, contributi in misura superiore a quanto stabilito dalla disciplina comunitaria in materia di aiuti *de minimis* Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006, pubblicato in GUCE L 379/5 del 28.12.2006².



2. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese di produzione primaria di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE, nonché le imprese appartenenti ai settori della pesca e dell'acquacoltura.

3. Non sono ammesse a contributo più di due domande provenienti dalla solita azienda o dal solito consorzio nel corso dell'anno.

4. Sono escluse dai benefici del presente bando le imprese che abbiano già usufruito di contributo della Camera di Commercio di Pisa per tre edizioni della stessa mostra/fiera (ad eccezione delle imprese del settore dell'alabastro: vedasi comma 4° art. 4).

Articolo 3 - Manifestazioni ammesse a contributo

Sono ammesse a contributo le domande delle imprese per la partecipazione a fiere in **Paesi europei ed extraeuropei**, che non godano già di abbattimenti di costi da parte della Regione Toscana (anche attraverso Toscana Promozione) o di altri Enti/Ministeri.

Sono ammesse a contributo anche le domande relative alla partecipazione a fiere che si sono svolte nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente a quello corrente e nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno.

Articolo 4 – Spese ammissibili e misura del contributo

Per la partecipazione singola delle imprese il contributo camerale è calcolato in percentuale sulle spese sostenute per:

- l'acquisizione dello spazio espositivo e relativo allestimento
- la partecipazione a fiere dove non siano previste spese per l'acquisizione di spazi espositivi e/o relativi allestimenti
- partecipazione ad iniziative promozionali nell'ambito della fiera.

Non sono ammissibili le spese di viaggio, soggiorno, vitto e trasporto della merce.

Il contributo viene concesso in misura pari a quanto di seguito specificato:

➤ **Manifestazioni in paesi esteri appartenenti all'Unione Europea (compresa la Svizzera),** pari a:

- ✓ **50%** dei costi sostenuti per le voci di cui sopra in caso di domanda presentata **per la prima volta in assoluto** sull'analogo bando negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di 2.500,00 Euro;
- ✓ **50%** dei costi sostenuti per le voci di cui sopra in caso di prima contribuzione per una determinata fiera, fino ad un massimo di 1.800,00 Euro;
- ✓ **40%** dei costi sostenuti per le voci di cui sopra in caso di seconda contribuzione per una determinata fiera, fino ad un massimo di 800,00 Euro;



➤ **Manifestazioni in altri paesi esteri, pari a:**

- ✓ **50%** dei costi sostenuti per le voci di cui sopra in caso di domanda presentata **per la prima volta in assoluto** sull'analogo bando negli ultimi cinque anni, fino ad un massimo di 3.000,00 Euro;
- ✓ **50%** dei costi sostenuti per le voci di cui sopra in caso di prima contribuzione per una determinata fiera fino ad un massimo di 2.500,00 Euro;
- ✓ **40%** dei costi sostenuti per le voci di cui sopra in caso di seconda contribuzione per una determinata fiera fino ad un massimo di 1.600,00 Euro;

2. Per fruire del contributo le imprese dovranno esporre in **stand autonomi individuali o consortili**, o partecipare alle iniziative promozionali previste nell'ambito della fiera.

3. Per la partecipazione tramite Consorzi e Cooperative verrà riconosciuto un contributo commisurato al numero delle imprese partecipanti e presenti in fiera nello stand collettivo, con un massimale di 1.000,00 € ad impresa per fiere in UE e di 2.000,00 € per fiere extra UE sino ad un massimo di dieci imprese partecipanti, anche se il numero delle imprese associate partecipanti e presenti fosse superiore e, comunque, fino ad un massimale del 50% dei costi complessivamente sostenuti.

4. Per le imprese artigiane del settore della lavorazione dell'alabastro il limite di cui al precedente comma è elevato alla quarta partecipazione ma il contributo per la terza e quarta partecipazione sarà sempre pari a quello previsto per la seconda partecipazione.

Articolo 5 – Modalità e termine di presentazione della domanda

1. Per partecipare al bando le imprese o cooperative o consorzi interessati devono presentare domanda alla Camera di Commercio di Pisa, utilizzando il modello appositamente predisposto. La domanda deve essere presentata **entro 60 giorni dal termine della manifestazione** cui si è partecipato.

Per le fiere svoltesi nei mesi di novembre, dicembre dell'anno precedente e nei mesi di gennaio e febbraio del corrente anno il termine per la presentazione della domanda è fissato al 30 aprile.

2. Le domande possono essere presentate:

- direttamente all'Ufficio protocollo della Camera di Pisa
- tramite Fax al n. 050/512.263
- invio tramite posta elettronica certificata all'indirizzo cameracommercio@pi.legalmail.camcom.it se il beneficiario è in possesso di una casella PEC (in tal caso di files inviati tramite PEC alla PEC della Camera devono essere in formato PDF)
- tramite lettera raccomandata a.r. al seguente indirizzo:

*Camera di Commercio I.A.A. di Pisa
Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese
Bando Contributi per la partecipazione a fiere estere
Piazza Vittorio Emanuele II, 5
56125 PISA*



3. La domanda di ammissione ai contributi, firmata dal legale rappresentante, deve contenere:
 - a) le generalità, natura giuridica, sede, numero di codice fiscale/partita IVA ed il codice IBAN dell'impresa/consorzio/cooperativa richiedente;
 - b) l'esatta denominazione della fiera alla quale si è partecipato con la specifica dei costi sostenuti per l'acquisizione dello spazio espositivo e per il relativo allestimento;
 - c) la disponibilità a fornire tutti gli elementi informativi e di valutazione, nonché la documentazione, che si rendesse necessario acquisire in sede di istruttoria, sotto pena di inammissibilità della domanda al finanziamento richiesto;
 - d) l'eventuale dichiarazione di poter beneficiare dell'esenzione dall'applicazione della ritenuta di acconto del 4% sul contributo corrisposto, ai sensi della normativa vigente;
 - e) l'impegno del richiedente:
 - a presentare tempestivamente, su richiesta della Camera, la documentazione giustificativa delle affermazioni o dichiarazioni rilasciate al momento della presentazione della domanda;
 - a collaborare al monitoraggio e alla valutazione dell'esito della iniziativa, rispondendo, entro 30 giorni dal ricevimento, al questionario trasmesso dalla Camera di Commercio di Pisa sull'esito dell'iniziativa, in base allo schema di relazione di cui all'Allegato 3.

4. Alla domanda devono essere allegate:
 - a) Copia delle fatture di spesa corredate da idonea documentazione attestante il pagamento delle fatture;
 - b) una dichiarazione (Allegato 1A o 1B) resa dal titolare o dal legale rappresentante dell'impresa, corredata da una copia fotostatica – leggibile e ben visibile – di un valido documento d'identità del sottoscrittore, in cui si attesti:
 - che si tratti della prima in assoluto, prima o seconda (terza o quarta per il settore alabastro) richiesta di contributo relativamente alla partecipazione alla fiera indicata;
 - di avere o meno usufruito nel corso dello stesso anno solare di contributi ai sensi del presente bando con l'indicazione, in caso affermativo, dell'importo;
 - di non avere chiesto per la stessa iniziativa altro pubblico contributo (anche di fonte comunitaria) sia pure per il tramite di Enti privati;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà ai fini della concessione di **“Aiuti Stato nell'ambito del regime de minimis”** (art. 19, art. 46 e art. 47 D.P.R. 28/12/2000 n. 445), resa sull'apposito modulo predisposto dalla Camera, sottoscritta dal titolare o rappresentante legale dell'impresa/cooperativa/consorzio (Allegato 2).



TITOLO II PROCEDIMENTO

Articolo 6 - Avvio del procedimento

1. Ai sensi della L. 241 del 7.8.1990 e successive modifiche "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese – Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa.
2. L’inizio del procedimento coincide con la data di protocollazione della domanda.
3. L’ufficio presso cui si può prendere visione degli atti è quello del titolare di P.O. del Servizio Promozione e Sviluppo delle imprese presso la sede della Camera di Commercio di Pisa. Il medesimo è anche il referente operativo al quale chiedere informazioni sullo stato dell’istruttoria (tel. 050-512280/229 – fax 050-512263 – e-mail promozione@pi.camcom.it).

Articolo 7 – Istruttoria della domanda ed erogazione del contributo

1. La liquidazione del contributo è subordinata alla verifica del rispetto dei limiti “de minimis”.
2. Nel caso in cui l’aiuto sia concesso ad un consorzio a beneficio delle aziende consorziate, il legale rappresentante dovrà assicurarsi che siano rispettate, **per ogni impresa beneficiaria** dell’aiuto, le condizioni previste dalla regola “de minimis”, producendo entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta:
 - una dichiarazione sostitutiva d’atto notorio del legale rappresentante del consorzio (Allegato 1B);
 - per ciascuna impresa consorziata, apposita dichiarazione sostitutiva d’atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell’impresa (Allegato 1A).
3. Pervenuta la documentazione di cui all’articolo 5, dopo averne verificato la completezza ed il contenuto il Responsabile del procedimento propone al Dirigente Area Promozione e sviluppo dei sistemi economici della Camera di Commercio di Pisa l’adozione del provvedimento di concessione e liquidazione del contributo.
4. Qualora dalla dichiarazione di cui all’Allegato 1A risulti che l’impresa interessata abbia già ottenuto agevolazioni “de minimis” che sommate al contributo concesso ai sensi del presente regolamento superino i massimali previsti dal Regolamento 1998/2006 e dal Regolamento CE 1535/2007, il contributo concesso è revocato. Nel caso di un consorzio che trasferisca il beneficio alle aziende consorziate, la revoca interesserà la quota parte del contributo trasferita a quelle aziende che superano il suddetto massimale.

Articolo 8 - Integrazione della domanda

1. Qualora la documentazione presentata sia incompleta, il responsabile del procedimento richiede, per le vie brevi, le integrazioni necessarie. Qualora non pervenga sollecita e completa risposta, la richiesta viene reiterata per iscritto e sospende i termini di decorrenza previsti per la conclusione del procedimento: la documentazione richiesta deve essere fornita entro 15 giorni solari dalla data di ricevimento della comunicazione stessa, pena la decadenza dalla domanda di contributo.



2. Qualora da verifica del responsabile del procedimento risulti che l'impresa non è in regola con il pagamento del diritto annuale questa ha 15 giorni di tempo dal ricevimento della relativa comunicazione da parte del responsabile del procedimento per procedere alla regolarizzazione. La mancata regolarizzazione comporta la non ammissibilità dell'impresa al contributo.

3. In caso di irregolarità non sanabile il responsabile del procedimento, prima dell'adozione del provvedimento negativo, comunica tempestivamente i motivi che impediscono l'accoglimento della domanda. Entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione, l'istante ha il diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni. Tale comunicazione interrompe i termini di conclusione del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza di queste, alla scadenza del termine di 10 giorni.

Dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale.

4. Fino a quando la domanda non è integrata in tutte le parti richieste, la relativa istruttoria resta sospesa.

Articolo 9 - Conclusione del procedimento

1. Il procedimento si conclude entro 30 giorni dalla data di avvio dello stesso fatta salva la sospensione del termine per l'integrazione della domanda.

Articolo 10 – Normativa comunitaria (Regime “de minimis”)

1. I contributi sono concessi in base al regime de *minimis* (Regolamento CE n° 1998/2006 del 15 dicembre 2006 (GUCE L 379 del 28.12.2006 pag.5)¹;

2. Restano esclusi dal presente bando i *settori della pesca e dell'acquacoltura*, soggetti a notifica in base alla normativa comunitaria e le imprese agricole che partecipano a fiere per la promozione e commercializzazione di prodotti agricoli, di cui all'allegato I del trattato CE.

Articolo 11 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando si rinvia al Regolamento “Nuovi criteri e modalità per la concessione di contributi, sovvenzioni, sussidi ed ausili finanziari e per l'attribuzione di vantaggi economici in conformità all'art. 12 legge 7 agosto 1990, n. 241”, approvato dal Consiglio Camerale con delibera n. 22 del 4/2/03.

¹ la normativa europea stabilisce, in via generale, che gli aiuti di Stato per le imprese non sono ammissibili perché possono alterare la concorrenza nel mercato unico.

Sono previste alcune eccezioni subordinate al fatto che gli Stati membri siano tenuti a notificare i programmi di aiuti alla Commissione ed a riceverne esplicita autorizzazione.

Poiché la libera concorrenza, a livello comunitario, non può peraltro essere minacciata da aiuti di ridotta entità, la Commissione U.E. ha introdotto una soglia minima sotto la quale gli Stati sono liberi di concedere aiuti senza previa notificazione. Tale regola prende il nome di “*de minimis*”. La normativa sugli “*Aiuti de minimis*” è regolata dal Regolamento della Commissione della Comunità Europea n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 - GUCE L379 del 28.12.2006.

Questo Regolamento stabilisce che le imprese possano ricevere Aiuti di Stato per un importo massimo non superiore a € 200.000 in un periodo di tre esercizi finanziari.



Articolo 12 - Avvertenze

1. L'ufficio, secondo il disposto dell'art. 71 D.P.R. 445/2000, controlla la regolarità di ogni dichiarazione sostitutiva di atto notorio (rese ai sensi dell'art. 47 D.P.R. 445/2000) ed in particolare sugli aiuti in "de minimis" e sul rispetto dei parametri "de minimis".
2. Ai sensi del D. Lgs. 196 del 30.06.2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali", i dati richiesti dal presente bando e dal modulo di domanda saranno utilizzati ai soli fini degli adempimenti necessari a dare applicazione al presente testo di bando e per la promozione di eventuali iniziative istituzionali della Camera di Commercio di Pisa.

Tali dati saranno oggetto di trattamento svolto con o senza l'ausilio di sistemi informatici (ivi inclusa la comunicazione di tali informazioni alla banca dati dei contributi pubblici tenuta dal Ministero delle Attività Produttive), nel pieno rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza ai quali è ispirata l'attività dell'Ente.

Il titolare dei dati forniti è la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Pisa con sede in Piazza V. Emanuele II, 2 – Pisa.

La Camera di Commercio si riserva la facoltà di revocare in ogni momento la presente iniziativa; in tal caso comunicazione verrà data alle imprese che avessero presentato istanza di partecipazione.

Articolo 13 – Risoluzione delle controversie

Qualsiasi controversia concernente il presente bando o collegata allo stesso sarà sottoposta a conciliazione secondo la procedura prevista dal Regolamento di Conciliazione della Camera di Commercio di Pisa.